

||| Decreto “Sostegni-ter” (DL n. 4 del 27.01.2022) - Principali novità fiscali

In breve

Il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), pubblicato sulla G.U. 27.1.2022 n. 21, introduce ulteriori misure urgenti per favorire le imprese, gli operatori economici, i lavoratori e le famiglie a superare le difficoltà causate dall'emergenza da Coronavirus.

Il DL 4/2022 è entrato in vigore il 27.1.2022, giorno stesso della sua pubblicazione, ma per alcune disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Il DL 4/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Tra i principali interventi si annoverano:

- | un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio;
 - | modifiche alla disciplina della cessione dei bonus edilizi;
 - | crediti d'imposta destinati a specifici settori (in particolare al settore turistico, al settore pubblicitario e al settore tessile e della moda);
 - | crediti d'imposta per favorire la transizione ecologica o per aiutare le imprese che sostengono elevati costi energetici;
 - | l'innalzamento dei massimali relativi agli aiuti di stato.
-

In dettaglio

Argomento	Descrizione
<p>Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio (art. 2)</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI. Imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro; con riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto al fatturato 2019; che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante specifici codici ATECO; con sede legale od operativa nel territorio dello Stato e che risultano regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate. <p>MISURA DEL CONTRIBUTO. Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, una delle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro; 50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro. <p>MODALITÀ' DI RICHIESTA E LIMITI COMUNITARI</p> <p>Le imprese interessate dovranno presentare telematicamente un'istanza al Ministero dello Sviluppo economico, le cui modalità e i cui termini di presentazione saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.</p> <p>I contributi sono soggetti ai limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (aiuti "de minimis").</p>



Argomento	Descrizione
<p>Bonus edilizi - modifiche alla disciplina di cessione del credito e sconto in fattura (art. 4)</p>	<p>La norma modifica le disposizioni previste dall'art. 121 del DL 34/2020, consentendo, oltre allo sconto in fattura, una sola cessione del credito d'imposta.</p> <p>Relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi, è possibile optare alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione; per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione. <p>In via transitoria, è consentita una ulteriore cessione per quei crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione. Eventuali contratti di cessione conclusi in contrasto con le nuove previsioni si considerano nulli.</p>
<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione delle imprese del settore turistico (art. 5)</p>	<p>La norma riapre la possibilità, per le sole imprese del settore turistico, di beneficiare del credito d'imposta sui canoni di locazione versati per immobili ad uso non abitativo, in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.</p> <p>Il credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> riguarda soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente; è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione (o leasing) di immobili a uso non abitativo destinati all'attività, ovvero al 30% in caso di affitto d'azienda comprensivo di immobili destinati all'attività; spetta ai conduttori che hanno subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. <p>L'efficacia della misura è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>Il credito d'imposta è soggetto ai limiti previsti dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, sezioni 3.1 e 3.12.</p>



Argomento	Descrizione
<p>Credito d'imposta settore tessile, moda e accessori - estensione beneficiari periodo 2021 (art. 3)</p>	<p>L'art. 3 co. 3 del DL 4/2022 ha esteso a nuovi settori il credito d'imposta di cui all'art. 48-bis del DL 34/2020. Tale credito era riservato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (i settori sono individuati dal DM 27.7.2021); limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari") e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari"); nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione. <p>Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, il credito d'imposta di cui all'art.48-bis del DL 34/2020 viene riconosciuto anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, identificati dai seguenti codici ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> 47.51 "Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati"; 47.71 "Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati"; 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati".
<p>Credito d'imposta per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive - proroga (art. 9)</p>	<p>Viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati dall'1.1.2022 al 31.3.2022 il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive di cui all'art. 81 del DL 104/2020.</p> <p>Il credito in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spetta nella misura del 50% degli investimenti effettuati (tale percentuale potrà essere rivista in caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute); È utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport; Spetta per investimenti non inferiori a 10.000 euro in società con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, compresi tra 150.000 euro e 15 milioni di euro.



Argomento	Descrizione
Credito d'imposta per investimenti "4.0" con obiettivi di transizione ecologica (art. 10)	Con riferimento agli investimenti inclusi nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, individuati con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.
Credito d'imposta per imprese "energivore" (art. 15)	<p>Al fine di limitare gli impatti dell'aumento del costo dell'energia, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e eventuali, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo 2019.</p> <p>Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per gli stessi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione (non si applicano i limiti di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 e dell'articolo 34 della legge n. 388/2000) e non concorre alla formazione del reddito d'impresa (IRES/IRAP).</p>



Argomento	Descrizione
Disposizioni relative agli aiuti di stato (art. 27)	<p>L'art. 27, comma 1, modifica l'art. 54 del D.L. n. 34/2020, recependo i nuovi massimali fissati dalla Commissione europea con la sesta modifica del <i>Temporary Framework</i>, pubblicata il 18 novembre 2021. A seguito della pubblicazione della sesta modifica, sono stati elevati:</p> <ul style="list-style-type: none"> il limite per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Il limite per gli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, da 10 a 12 milioni. Tali aiuti sono destinati alla copertura dei costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.



